

Allegato B) al n. 15068 di Racc.

## **S T A T U T O**

**DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA "Azienda Servizi Territorio Energia Ambiente Multiservizi - Società a responsabilità limitata", più brevemente identificata con l'acronimo di "A.S.T.E.A. MULTISERVIZI - S.r.l." ovvero di "ASTEA MULTISERVIZI S.r.l.", CON SEDE IN LAVELLO.**

### **CAPO I - Costituzione della società**

#### **Articolo 1 - Denominazione**

E' costituita società a responsabilità limitata denominata:

**"Azienda Servizi Territorio Energia Ambiente Multiservizi - Società a responsabilità limitata", più brevemente identificata con l'acronimo di "A.S.T.E.A. MULTISERVIZI - S.r.l." ovvero di "ASTEA MULTISERVIZI S.r.l."**

#### **Articolo 2 - Sede**

La società ha sede in Lavello.

La società potrà trasferire la sede nell'ambito del comune di Lavello e potrà istituire o sopprimere ovunque unità locali operative.

#### **Articolo 3 - Oggetto**

La società ha per oggetto la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali affidati dal Comune di Lavello e da altri enti locali che, eventualmente, dovessero entrare a far parte della società.

La società, in ossequio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e previa valutazione di convenienza ed utilità, potrà operare nei seguenti settori di attività:

##### **A) risorse energetiche:**

- a1) gestione dei servizi concernenti la produzione, trasporto, manipolazione e distribuzione del gas, nonché l'attività di sviluppo, realizzazione e gestione delle reti di distribuzione gas;
- a2) gestione dei servizi concernenti la produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione di energia elettrica, nonché la realizzazione dei relativi impianti ed opere;
- a3) produzione e distribuzione di calore per uso industriale e domestico, gestione caldaie di edifici pubblici e privati;
- a4) prestazione di servizi in materia di risparmio energetico e relativi controlli;
- a5) installazione, gestione, manutenzione e rinnovo di impianti e reti tecnologiche di qualsiasi tipo.

##### **B) servizi ambientali:**

- b1) gestione dei servizi di igiene urbana quali raccolta, trasporto, anche per conto terzi, e smaltimento dei rifiuti urbani, ivi compresi i servizi di raccolta differenziata dei rifiuti e i servizi di spazzamento, pulizia, lavaggio e diserbo di strade e aree pubbliche, nonché la realizzazione dei relativi impianti ed opere;
- b2) erogazione di servizi e prestazioni per la raccolta, lo

stoccaggio provvisorio, il trattamento, l'innocuizzazione, lo smaltimento, il recupero anche energetico di rifiuti speciali - compresi gli ospedalieri ed industriali - anche pericolosi e di ogni altro tipo prodotti da terzi, nonché la realizzazione dei relativi impianti ed opere;

b3) erogazione del servizio di autotrasporto anche per conto terzi, di merci quali materiali di risulta dei processi produttivi e/o attività industriali, commerciali, artigianali e di civile abitazione;

b4) erogazione di ogni servizio concernente l'igiene e la salubrità urbana, ivi compresi i trattamenti di disinfezione, disinfestazione, demoscazione, derattizzazione e antilarvali, i trattamenti antiparassitari del verde, la pulizia dei mercati, lo smaltimento delle carni infette;

b5) gestione di servizi connessi a quelli di igiene urbana anche relativi alla tutela del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria, delle varie forme di inquinamento; recupero dei materiali provenienti dai rifiuti al fine del loro riciclaggio, riutilizzazione e reinserimento nel ciclo produttivo, anche sotto forma di recupero di energia e di calore, servizio di espurgo pozzi neri;

b6) i servizi legati alla riscossione della tariffa sui rifiuti e dei corrispettivi sui servizi resi;

b7) la produzione, l'importazione ed esportazione, la commercializzazione, nonché la manutenzione di ogni tipo di contenitore adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e differenziata, inclusi i rifiuti tossici e nocivi, nonché dei relativi ricambi ed accessori;

b8) il noleggio, la movimentazione, il posizionamento, il rilievo del posizionamento, il lavaggio, il prelevamento e trasporto, anche per conto terzi, dei contenitori di ogni tipo, mobili e non, destinati all'igiene urbana, ancorché contenenti residui e/o reflui di rifiuti urbani e/o assimilabili;

b9) la realizzazione di progetti e la fornitura di servizi connessi all'igiene ambientale in genere.

#### **C) servizi di refezione scolastica**

c1) attività di acquisto derrate, manipolazione, trasformazione, confezionamento di prodotti alimentari e pasti, trasporto e distribuzione degli stessi presso le scuole materne e dell'obbligo; ogni prestazione accessoria quali pulizia, custodia degli ambienti, gestione magazzini e simili;

c2) attività di produzione e distribuzione pasti per asili nido, convitti, centri diurni o altre strutture di uso collettivo, compresi centri estivi o similari.

#### **D) servizi di manutenzione beni demaniali e patrimoniali**

d1) i servizi legati alla progettazione, cura, manutenzione e gestione del verde pubblico, nonché quelli di giardinaggio in genere;

d2) la produzione, l'importazione ed esportazione, la

commercializzazione, nonché la manutenzione di ogni tipo di attrezzatura destinata all'arredo urbano, inclusi i parchi giochi, nonché dei relativi ricambi ed accessori;

d3) la manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici comunali destinati a pubblici servizi, sia riferiti alle strutture che ai serramenti ed ai relativi impianti, compreso l'approvvigionamento di materiali, arredi, macchinari ed attrezzature. La progettazione e realizzazione di adeguamenti funzionali, di ampliamenti, ristrutturazioni e quant'altro necessario a soddisfare le esigenze di miglior utilizzo;

d4) la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, piazze e marciapiedi, compreso il rifacimento, l'ampliamento, la ristrutturazione, il posizionamento di elementi di arredo urbano e la collocazione di sottoservizi, la realizzazione ed il posizionamento di segnaletica stradale orizzontale e verticale, la relativa manutenzione;

d5) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, di impianti semaforici e di reti tecnologiche, compreso il rifacimento, l'ampliamento, la ristrutturazione;

d6) la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade rurali, compresi gli interventi di emergenza e pronto intervento per ripristino della viabilità, lo spezzamento neve ed ogni altro intervento di ripristino della viabilità.

#### **E) servizi cimiteriali**

e1) pulizia del cimitero, della sala mortuaria e locali annessi, dei viali e di ogni altro ambiente di uso pubblico, compresi i servizi di custodia e di apertura e chiusura;

e2) servizio lampade votive, compresi allacci, gestione utenze e relativi corrispettivi, gestione impianti illuminazione viali;

e3) servizi di sepoltura mediante inumazione o tumulazione, traslazione salme, esumazioni ordinarie e straordinarie ed ogni altra connessa prestazione;

e4) realizzazione e/o manutenzione ordinaria e straordinaria di loculari, cellette ed altre sepolture.

#### **F) servizi di custodia, pulizia e gestione strutture di uso pubblico:**

f1) servizi di apertura, chiusura e custodia di immobili comunali, prestazioni di pulizia ed igienizzazione ambienti;

f2) gestione strutture di uso pubblico quali impianti sportivi, centri sociali, sale conferenze ed altre strutture similari

#### **G) servizi di gestione impianti pubblicitari**

g1) gestione impianti comunali destinati alle pubbliche affissioni, comprendenti le operazioni di affissione e deaffissione, pulizia e manutenzione dei supporti, acquisto ed installazione di nuovi supporti, gestione prenotazioni e prestazioni accessorie;

g2) installazione e gestione impianti pubblicitari.

La Società può provvedere - sia direttamente sia in collaborazione

con soggetti terzi - all'esercizio di qualsiasi attività comunque funzionale, connessa, complementare o affine a quelle attività indicate nel primo comma, che siano finalizzate alla produzione di beni o servizi per promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

La Società potrà assumere in appalto o in regime di concessione od altra forma ed eseguire lavori, opere, progettazioni, studi, ricerche, servizi, forniture e prestazioni in genere per conto dello Stato, delle sue amministrazioni, delle Regioni, degli Enti locali, di Enti o amministrazioni pubbliche, di qualsiasi natura, nonché di privati e di terzi in genere, nel rispetto della normativa vigente e purchè non assumano carattere prevalente rispetto alle attività rese in favore della Comunità locale.

La Società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le Autorità dello Stato, con la Regione, la Provincia, gli altri enti pubblici e le Università e stipula con essi convenzioni ed accordi di programma, nel rispetto degli indirizzi dettati dagli Enti Locali soci.

L'affidamento di servizi è disposta nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente in materia di servizi pubblici locali e di servizi strumentali. Per l'affidamento di servizi pubblici da parte di Comuni non soci, la Società può partecipare a gare o comunque stipulare accordi e convenzioni nell'ambito delle norme di legge, previo assenso da parte del socio Comune di Lavello e ferma restando la prevalenza delle prestazioni rese in favore della Comunità locale.

#### **Articolo 4 - Durata**

La durata della società è stabilita sino al **31 dicembre 2050**.

#### **Articolo 5 - Domicilio**

Il domicilio dei soci, dell'amministratore unico e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

#### **CAPO II - Capitale - Trasferimento quote - Finanziamento soci - Unico socio**

##### **Articolo 6 - Capitale**

**6.1** Il capitale sociale è di euro 15.000,00 (euro quindicimila e zero centesimi), interamente versato e posseduto dal Comune di Lavello, unico socio. L'amministratore della società provvede agli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 2470 del codice civile.

**6.2** Salvo per il caso di cui all'art. 2482 ter cod. civ., gli aumenti di capitale potranno essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

##### **Articolo 7 - Trasferimento delle partecipazioni - Diritto di prelazione - Clausola di gradimento**

**7.1** Le partecipazioni sono acquisibili e trasferibili esclusivamente in favore di altri enti locali ed altre pubbliche amministrazioni, nei limiti e con le procedure previste dalle disposizioni di legge e nel rispetto delle condizioni legittimanti l'affidamento diretto di servizi pubblici locali e di servizi

strumentali in favore di società partecipate da enti locali, comunque con vincolo di mantenimento in capo al Comune di Lavello di una percentuale del capitale sociale non inferiore al 51% (cinquantuno per cento).

**7.2** Qualora un socio intenda procedere al trasferimento ad altri soci, in tutto o in parte, delle proprie partecipazioni o dei diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale, ad ogni socio spetta il diritto di prelazione, proporzionale alla sua partecipazione, per l'acquisto delle partecipazioni e/o dei diritti di opzione oggetto del trasferimento.

In ipotesi di mancato esercizio degli anzidetti diritti di prelazione, il trasferimento in favore di terzi (sempre enti locali o pubbliche amministrazioni), al socio Comune di Lavello spetta altresì il diritto di esprimere gradimento.

**7.4** Il trasferimento di cui ai precedenti paragrafi del presente articolo, qualora non consti da atto scritto la preventiva rinuncia al diritto di prelazione (anche manifestata per trasferimenti futuri, dei quali si conosca il solo nominativo del trasferitario e non le condizioni del trasferimento), sarà soggetto alle seguenti modalità, termini e condizioni:

a) il socio che intende trasferire in tutto o in parte per atto tra vivi le proprie partecipazioni e/o i diritti di opzione dovrà preventivamente offrirle in prelazione agli altri soci, inviando a ciascuno di essi, nel rispettivo domicilio risultante dal libro soci, una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata per conoscenza anche all'amministratore unico, contenente l'indicazione del numero delle partecipazioni e/o dei diritti di opzione che si intende trasferire, del nome del soggetto nei confronti del quale dovrebbe avvenire il trasferimento (di seguito, il Candidato Acquirente), dell'importo, dei termini, delle modalità e delle eventuali garanzie di pagamento del corrispettivo in denaro o in natura offerto dal Candidato Acquirente e di tutte le altre condizioni, anche accessorie, del trasferimento;

b) ciascun socio destinatario della comunicazione di cui al precedente punto a) avrà diritto di esercitare la prelazione sulle partecipazioni e/o sui diritti di opzione che si intendono trasferire, in proporzione alla partecipazione posseduta da ciascuno, nonché la facoltà di estensione di cui al successivo punto e), alle stesse condizioni, salvi i casi nei quali per il trasferimento al Candidato Acquirente trovi applicazione quanto stabilito al successivo punto d);

c) la prelazione potrà essere esercitata da ciascun socio avente diritto nel termine, stabilito a pena di decadenza, di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto a) mediante l'invio al socio offerente di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata per conoscenza a ciascuno degli altri soci nel domicilio risultante dal libro soci e all'amministratore unico, contenente una espressa

manifestazione di volontà in tal senso. Nel caso in cui sia stata esercitata la facoltà di acquisto da parte dei soci, la compravendita dovrà essere perfezionata fra le parti entro i 10 (dieci) giorni successivi alla scadenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di prelazione;

d) qualora la prelazione non sia esercitata da alcuno dei soci aventi diritto nei termini sopra indicati ovvero, in alternativa, non sia esercitata da uno o più soci e nessuno degli altri soci abbia esercitato la facoltà di estensione di cui al successivo punto e), il socio offerente potrà trasferire al Candidato Acquirente le partecipazioni e/o i diritti di opzione offerte entro i 20 (venti) giorni successivi, esclusivamente alle condizioni indicate nella comunicazione di cui al precedente punto a). Di ciò il socio offerente dovrà comunque dare adeguata prova all'amministratore unico ed agli altri soci. Ove tale trasferimento non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo;

e) ogni socio, nella comunicazione di cui al precedente punto c), ha la facoltà di dichiarare se intende estendere l'esercizio del diritto di prelazione alle partecipazioni e/o ai diritti di opzione con riferimento ai quali tale diritto non viene esercitato dagli altri soci, fermo restando che nell'ipotesi in cui tale facoltà di estensione venga esercitata da più soci il trasferimento delle partecipazioni e/o dei diritti di opzione a favore di questi ultimi avverrà proporzionalmente alle partecipazioni dagli stessi detenute;

f) qualora per il trasferimento al Candidato Acquirente sia previsto un corrispettivo in natura o non sia previsto alcun corrispettivo ovvero sorga contestazione in relazione al corrispettivo previsto, i soci aventi diritto di prelazione avranno comunque diritto di acquistare le partecipazioni e/o i diritti di opzione al prezzo che sarà stabilito da un esperto nominato dal Tribunale, su istanza della parte più diligente. L'esperto nominato dal Tribunale dovrà emettere la propria determinazione entro 90 (novanta) giorni dalla sua nomina e dovrà fondare la medesima su una valutazione della situazione patrimoniale e della redditività della società e delle eventuali società controllate, da effettuarsi mediante equo apprezzamento, tenendo conto dei valori espressi per società comparabili, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore di partecipazioni societarie, se rilevante ai fini della valutazione della specifica partecipazione offerta in prelazione. L'esperto comunicherà contemporaneamente a tutti i soci la propria valutazione non appena essa sarà stata resa e deciderà anche sulle spese.

Il prezzo come sopra determinato è vincolante per le parti. I soci che hanno dato corso alla procedura di valutazione saranno tenuti

ad acquistare, in proporzione alle partecipazioni rispettivamente detenute, le partecipazioni e/o i diritti di opzione offerte in prelazione entro i 15 (quindici) giorni successivi alla comunicazione dell'esperto.

**7.5** Il diritto di prelazione potrà essere esercitato da ciascun socio con le modalità di cui sopra in tutte le ipotesi di escussione del pegno, di vendita o assegnazione forzata delle partecipazioni e/o dei diritti di opzione ovvero di liquidazione in procedure concorsuali. Il diritto di prelazione potrà essere esercitato al prezzo determinato nell'ambito del procedimento di escussione del pegno o nelle anzidette procedure esecutive o concorsuali.

Qualsiasi alienazione e/o trasferimento, vendita, assegnazione forzata o liquidazione di partecipazioni e/o diritti di opzione, nonché la costituzione di usufrutto o l'escussione del pegno sulle stesse che avvenisse senza rispettare il diritto di prelazione dei soci con le modalità sopra specificate, sarà inefficace nei confronti della società, così come dei soci.

#### **Articolo 8 - Finanziamenti**

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto dell'art. 2467 cod. civ. e delle norme vigenti in tema di raccolta di risparmio tra il pubblico.

#### **CAPO III - Decisioni dei soci**

##### **Articolo 9 - Decisioni dei soci**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che l'amministratore o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale richiedono di sottoporre alla loro approvazione.

Sono comunque riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e la revoca dell'amministratore unico, la determinazione del compenso e della durata della sua carica;
- c) la nomina del revisore, la determinazione del compenso e della durata della sua carica;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo, compreso l'aumento o la riduzione del capitale sociale;
- e) le decisioni circa il compimento di operazioni che comportano una modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci;
- f) l'approvazione del bilancio previsionale annuale e le eventuali variazioni allo stesso ;
- g) le assunzioni di personale, a qualsiasi titolo, anche a tempo determinato per periodi superiori a 30 (trenta) giorni;
- h) gli acquisti, le cessioni, e qualsiasi altra operazione di investimento riguardante beni mobili ed immobili ed incidenti su diritti reali o personali, compresa ogni forma di garanzia;
- i) la stipula di contratti per lavori, forniture di beni o prestazioni di servizi, di valore eccedente € 25.000,00 (euro venticinquemila e zero centesimi);

- l) la partecipazione a gare, bandi o altre procedure indette da privati o pubbliche amministrazioni;
- m) l'attivazione di forme di collaborazione, cooperazione o altre relazioni stabili con soggetti terzi, la partecipazione in altre società od organismi;
- n) il promovimento e\o la resistenza in giudizio per contenziosi sia in sede giudiziale che stragiudiziale, comprese le transazioni.

**Articolo 10 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto**

**10.1** Fermo quanto previsto al successivo art. 11, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

**10.2** La consultazione scritta avviene su iniziativa dell'amministratore unico e consiste in una proposta di decisione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fax o posta elettronica certificata), fatto pervenire al domicilio risultante dal libro soci. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

**10.3** I soci hanno a disposizione un termine di 10 (dieci) giorni, riducibile a tre giorni lavorativi, in caso di urgenza dovuta a situazioni imprevedibili o di forza maggiore, per trasmettere la risposta presso la sede sociale o altro indirizzo indicato nella proposta di decisione. La risposta deve essere apposta in calce al documento ricevuto, e deve contenere un'approvazione, un diniego o un'astensione espressa. La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerato come diniego.

**10.4** Spetta all'amministratore unico raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci e al revisore indicando:

- 1) i soci favorevoli, contrari o astenuti e il capitale da ciascuno rappresentato;
- 2) la data in cui si è formata la decisione;
- 3) eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

**10.5** Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni dei soci. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

**Articolo 11 - Deliberazioni assembleari**

Le decisioni dei soci relative alle modificazioni dell'atto costitutivo, al compimento di operazioni che comportino una



sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, le decisioni di riduzione del capitale per perdite, l'approvazione del bilancio previsionale d'esercizio e relative variazioni, nonché del bilancio consuntivo, nonché quando ne sia fatta richiesta dall'amministratore unico o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis.

#### **Articolo 12 - Assemblea**

**12.1** L'assemblea può anche essere convocata fuori dalla sede sociale, dall'amministratore unico con lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata inviata al domicilio dei soci non meno di cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso dovrà indicare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare ed eventualmente il giorno, il luogo e l'ora della seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.

**12.2** Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale, e l'amministratore unico sia presente o, ancorché non presente, sia informato e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

**12.3** Il socio può farsi rappresentare da altra persona e la relativa documentazione è conservata agli atti sociali.

#### **Articolo 13 - Svolgimento dell'assemblea**

**13.1** L'assemblea viene convocata con avviso spedito cinque giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci, all'amministratore ed al revisore dei conti, al loro domicilio risultante dal libro soci.

**13.2** L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o da persona designata dall'assemblea. L'assemblea nomina un segretario anche non socio.

**13.3** Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni. Le deliberazioni dell'assemblea risultano da verbale firmato dal presidente e dal segretario.

**13.4** Nei casi di legge e inoltre quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da Notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci e del voto espresso dai medesimi.

**13.5** Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente in ordine alle decisioni dei soci. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Ogni socio ha

diritto di partecipare alle decisioni dei soci e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

#### **Articolo 14 - Intervento in assemblea e maggioranze**

**14.1** L'assemblea è costituita con la presenza dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, fatti salvi i casi in cui la legge o il presente statuto richiedano maggioranze diverse.

**14.2** È ammesso l'intervento alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi audio o video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire e in particolare a condizione che:

- 1) sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - 2) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
  - 3) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- L'assemblea si reputa svolta nel luogo dove si trova il presidente e il segretario.

#### **CAPO IV - Amministrazione e controllo**

##### **Articolo 15 - Amministrazione**

**15.1** La società è amministrata da un amministratore unico, prescelto, secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano comprovata competenza tecnica e/o amministrativa per studi conferiti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

**15.2** Non può ricoprire la carica di amministratore unico colui che:

- (i) si trovi nelle situazioni di incompatibilità stabilite dall'articolo 63 del decreto legislativo 267\00, nonché colui per il quale ricorrono le situazioni di cui agli articoli 58 e 59 del medesimo decreto, ovvero altre situazioni costituenti impedimento a norma di legge;

- (ii) abbia svolto funzione di amministrazione, direzione e controllo in enti sottoposti a procedure concorsuali nei due esercizi precedenti all'assoggettamento a tali procedure (il divieto avrà una durata di sei anni dalla data di assoggettamento alle procedure), ovvero si trovi nella condizione di cui all'articolo 1, comma 734 della legge 296\2006;

- (iii) sia in lite con la Società e con il Comune di Lavello o sia titolare, socio illimitatamente responsabile, Amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla Società;

- (iv) intrattenga con la società relazioni economiche tali da condizionarne l'autonomia;

- (v) si trovi in qualsiasi situazione di incapacità od impedimento

a contrattare con la pubblica amministrazione.

L'amministratore ha l'obbligo - mediante autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni - di attestare al Presidente all'atto della nomina il possesso dei requisiti, e di comunicare al medesimo la successiva sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio.

#### **Articolo 16 - Durata della carica - Cessazione**

**16.1** L'amministratore unico resta in carica per la durata stabilita dai soci all'atto della nomina e comunque per un periodo non superiore a cinque esercizi ed è rieleggibile.

L'amministratore cessa dalla carica alla scadenza dell'incarico, o anche anticipatamente per effetto di morte, dimissioni o per revoca, che può essere decisa dai soci in qualunque tempo e per qualsiasi motivazione, senza necessità di preavviso ed escluso ogni diritto a risarcimento danni.

Sino a sua sostituzione, l'amministratore cessato rimane comunque in carica per l'ordinaria amministrazione.

#### **Articolo 17 - Compenso dell'amministratore unico - Rimborso spese**

**17.1** All'amministratore unico compete un compenso determinato dai soci in sede di nomina, in misura comunque non eccedente 1/3 (un terzo) dell'indennità di carica del Sindaco del Comune di Lavello. Detto compenso deve intendersi remunerativo e compensativo di ogni prestazione resa ed assorbente anche il rimborso di eventuali spese di viaggio dalla propria residenza alla sede sociale.

#### **Articolo 18 - Decisioni dell'amministratore unico**

**18.1** Le decisioni dell'amministratore unico devono essere verbalizzate nel libro dei verbali delle decisioni e sottoscritte dal medesimo. L'amministratore unico deve essere assistito da un segretario verbalizzante, individuato dal socio Comune di Lavello tra propri dipendenti della carriera direttiva incardinati nell'unità organizzativa dedicata alle partecipazioni societarie. Le decisioni che non abbiano natura meramente esecutiva ed attuativa di altre già assunte dall'amministratore o dai soci, prima di essere assunte, devono essere depositate, sotto forma di proposta, presso la sede sociale ed il relativo elenco deve essere trasmesso ai soci, anche mediante telefax o posta elettronica. I soci possono prendere visione della documentazione di riferimento ed entro le successive 48 (quarantotto) ore possono richiedere all'amministratore unico modifiche, integrazioni o precisazioni, ovvero esprimere dissenso e richiedere che la decisione sia rimessa ai soci. Ove l'amministratore unico non intenda aderire alle richieste di modifiche od integrazioni la decisione è rimessa all'assemblea dei soci.

**18.2** L'amministratore unico, nell'ambito degli indirizzi forniti dall'assemblea dei soci e nel rigoroso rispetto degli stanziamenti del bilancio previsionale d'esercizio approvato dall'assemblea, ha i più ampi poteri per la gestione della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione

dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente statuto riservano alla competenza dei soci.

**18.3** L'amministratore unico, previo consenso espresso dei soci, può nominare direttori, institori e procuratori negoziali delegando ai medesimi, congiuntamente o disgiuntamente, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della società.

**18.4** All'amministratore unico spetta la rappresentanza generale della società nei confronti dei terzi ed anche in giudizio nei limiti stabiliti dall'atto di nomina. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### **Articolo 19 - Revisore**

**19.1** I soci nominano un revisore, al quale affidare i seguenti compiti:

- 1) la vigilanza, in via continuativa ed in concomitanza alla gestione sociale, sugli atti e decisioni palesemente pregiudizievoli;
- 2) la redazione della relazione di cui all'art. 2429 cod. civ., con la quale riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale, sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e sulle osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione;
- 3) l'espressione del consenso per l'iscrizione ed il mantenimento in bilancio dei costi di impianto e di ampliamento, dei costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennali e dell'avviamento;
- 4) la formulazione, con apposita relazione, delle osservazioni sulla situazione patrimoniale della società nel caso in cui risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite;
- 5) il controllo sulla regolare tenuta della contabilità;
- 6) il controllo della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- 7) il controllo sull'osservanza delle norme relative alla valutazione del patrimonio sociale.

**19.2** Il revisore resta in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

**19.3** I soci determinano la retribuzione del revisore secondo le tariffe degli ordini professionali di appartenenza o, in mancanza, di quelle dei dottori commercialisti per l'intero periodo di durata del loro mandato.

**19.4** Il revisore deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili da almeno cinque anni; deve aver svolto, ininterrottamente negli ultimi tre anni dalla nomina, la professione di esperto contabile o ragioniere commercialista o dottore commercialista, regolarmente iscritto all'albo professionale unico, e possedere i requisiti di cui all'art. 2399

cod. civ. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza.

#### **CAPO V - Bilancio e utili**

##### **Articolo 20 - Bilancio e utili**

**20.1** La gestione deve essere basata su un bilancio di previsione annuale, predisposto dall'amministratore unico, entro il mese di dicembre dell'anno precedente, ed approvato dai soci entro il mese di febbraio. Le previsioni di entrata e di spesa articolate in modo analitico e per centro di costo, dovranno chiudere con una situazione di equilibrio economico e gestionale. Dette previsioni costituiscono limite alle decisioni di spesa ed ogni variazione, decisa dai soci, dovrà dimostrare il mantenimento degli equilibri iniziali.

L'amministratore unico, con cadenza trimestrale, informa i soci sull'andamento della gestione evidenziando eventuali situazioni di scostamento dalla previsioni o che comunque possano incidere sul loro rispetto; in tali ipotesi l'amministratore propone le misure correttive atte a garantire il pareggio di bilancio e prevenire il formarsi di situazioni di perdita. Eventuali situazioni straordinarie ed imprevedibili che possano pregiudicare l'equilibrio gestionale, devono essere comunicate ai soci da parte dell'amministratore unico, entro 10 (dieci) giorni da quando se ne è avuta notizia.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio annuale, redatto nei termini di cui all'art. 2478 bis, cod. civ., è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, il bilancio è presentato ai soci per l'approvazione entro un termine non superiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale e gli amministratori saranno tenuti a darne menzione nella loro relazione.

**20.2** Gli utili netti di ciascun esercizio, dopo prelevata una somma non inferiore al 5 (cinque) per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il 20 (venti) per cento del capitale sociale, possono essere accantonati o distribuiti ai soci o destinati ad altri scopi nell'interesse della Società.

**20.3** Il pagamento dei dividendi è effettuato nei termini e modi stabiliti dai soci che ne deliberano la distribuzione.

#### **CAPO VI - Recesso**

##### **Articolo 21 - Recesso**

**21.1** Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della società all'estero;

f) l'eliminazione delle cause di recesso previste dal successivo punto 21.4;

g) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;

h) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, comma 4, cod. civ.;

i) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, con esclusione del diritto di sottoscrizione a favore dei soci.

**21.2** Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 e seguenti cod. civ., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater cod. civ.

**21.3** I soci hanno altresì diritto di esercitare il recesso dalla società, secondo quanto previsto dall'art. 2469, comma 2, cod. civ., a partire dal secondo anno successivo alla costituzione della società o alla sottoscrizione della partecipazione.

**21.4** II socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. L'amministratore unico è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne sia venuto esso stesso a conoscenza.

**21.5** Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dal suo esercizio, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

#### **CAPO VII - Disposizioni finali**

##### **Articolo 22 - Scioglimento e liquidazione**

**22.1** Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri, ai sensi dell'art. 2484 cod. civ.

**22.2** Il bilancio finale di liquidazione approvato con voto unanime dei soci non è soggetto a reclamo e si intende approvato ai fini dell'art. 2493 cod. civ. anche se non sia compiuto il termine ivi

previsto.

**Articolo 23 - Richiamo alle disposizioni di legge**

**23.1** Tutto quanto non è specificatamente previsto dal presente statuto è regolato dalle disposizioni di legge vigenti.

FIRMATO: Donato Colonna, Antonio Di Lizia Notaio segue sigillo